

Camera dei Deputati

Legislatura 17
ATTO SENATO

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/04059
presentata da **BOTTICI LAURA** il **04/06/2015** nella seduta numero **459**

Stato iter : **IN CORSO**

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
PAGLINI SARA	MOVIMENTO 5 STELLE	04/06/2015
PUGLIA SERGIO	MOVIMENTO 5 STELLE	04/06/2015

Ministero destinatario :

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Attuale Delegato a rispondere :

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO , data delega
04/06/2015

TESTO ATTO**Atto Senato****Interrogazione a risposta scritta 4-04059**

presentata da

LAURA BOTTICI

giovedì 4 giugno 2015, seduta n.459

BOTTICI, PAGLINI, PUGLIA - Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che a quanto risulta agli interroganti: con prot. n. 3543 del 28 marzo 2013, in esecuzione della determina n. 194 del 21 marzo 2013, è stato pubblicato il bando disciplinare relativo al "Concorso di Progettazione in due fasi per la Riqualficazione del sistema Piazze del Capoluogo" del comune di Monsummano Terme (Pistoia); gli elementi salienti del bando e delle linee guida risultano i seguenti: a) tutto il sistema delle piazze è stato oggetto di studio da parte dell'Università di Firenze, facoltà di Architettura, e la relazione conclusiva di tale studio, i piani quotati ed i rilievi dei fronti delle facciate sono allegati al bando in modo che la progettazione possa trarre spunti e basarsi sulla storia architettonica della città; b) l'ambito di intervento riguarda il complesso delle piazze del capoluogo di Monsummano Terme, e comprende le piazze Ferdinando Martini, Giuseppe Giusti, Piazza Amendola, Piazzetta San Carlo, Piazza del Popolo, Piazza IV Novembre, con riferimento anche alle riverberazioni sulle vie di accesso a tali piazze: Toti, Mazzini, Boninsegni, Matteotti eccetera; c) la soluzione progettuale dovrà tenere presente la necessità di ritrovare collocazione per i posteggi del mercato, con eventuali modesti scostamenti; d) il monumento del poeta Giuseppe Giusti deve essere mantenuto nella omonima piazza ed adeguatamente valorizzato; e) deve essere valutata l'eventualità di prevedere percorsi ciclabili; f) è necessario riordinare l'assetto della circolazione e il sistema della sosta, prevedendo forme di parziale pedonalizzazione della piazza Giusti, lato sud e considerando l'accesso da via Matteotti come tratto d'accesso veicolare alla Piazza in cui prevalgono le ragioni dei pedoni; g) la progettazione dovrà prevedere una fontana od altro elemento che richiami l'acqua; h) il progetto potrà prevedere la collocazione di piccole quantità di piante, arboree od arbustive, in modo da poter favorire la permanenza delle persone nella piazza durante il periodo estivo; i) occorre ripensare il sistema dell'arredo urbano per dargli riconoscibilità, identità e renderlo omogeneo ed adeguato alle diverse funzioni che caratterizzano ciascuno spazio specializzato e prevedere la possibilità di collocare dehors, indicandone specifiche tipologie; l) è necessario consentire l'accesso dei veicoli, ma in modo che il transito avvenga a velocità moderata, e liberando parte di piazza Giusti dal parcheggio veicolare; m) a piazza del Popolo occorre ridisegnare l'assetto del verde e dei piani stradali, valorizzare la presenza del teatro Yves Montand e del fianco dell'oratorio San Carlo, riorganizzare l'assetto viario ed il parcheggio; n) a piazza Amendola è necessaria la sistemazione del piano pavimentato e della vegetazione, con previsione di possibilità di sosta e fruibilità pedonale, con eliminazione degli stalli di sosta; considerato che a quanto risulta agli interroganti: al termine del concorso di progettazione, con determina n. 27 del 21 gennaio 2014 è stata approvata la graduatoria finale, dalla quale risulta primo classificato R.T.P., con capogruppo lo studio dell'architetto Marco Bigozzi di Milano e mandanti lo studio dell'architetto Massimo Bigozzi, lo studio dell'architetto Marco Migliore e la società Coprat Società Coop;

con prot. n. 4551 del 24 marzo 2014 è stata richiesta, con osservazioni ed integrazioni, ai vincitori del concorso di progettazione la trasmissione dei documenti integrativi necessari all'approvazione del progetto ed alcune modifiche al progetto stesso;

con prot. n. 8044 del 27 maggio 2014 sono pervenute al protocollo dell'ente le integrazioni richieste;

con delibera di Giunta comunale n. 12 del 12 febbraio 2015 è stato approvato il progetto preliminare di riqualificazione del sistema delle piazze del capoluogo certificandone la conformità al vigente strumento urbanistico;

non sono state eseguite la VIA (valutazione impatto ambientale) e la VAS (valutazione ambientale strategica);

con delibera di Giunta comunale n. 34 del 26 marzo 2015 è stato approvato il piano degli obiettivi 2015 dove, al punto 10, si indica la "Nuova area Mercatale", ovvero la volontà di predisporre un nuovo regolamento e nuove posizioni dei banchi del mercato in esplicita previsione di inizio del progetto di riqualificazione delle piazze cittadine e, al punto 14 del piano stesso, si indica: "Progettazione definitiva ed esecutiva ed affidamento lavori" entro ottobre del primo stralcio relativo a piazza Amendola con circa 200.000 euro già nel piano delle opere;

l'amministrazione comunale nel bando si è riservata, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con le priorità nel programma annuale delle opere pubbliche, di affidare in via prioritaria al vincitore del concorso l'incarico della progettazione, anche per singoli lotti funzionali, definitiva e/o esecutiva ed eventualmente anche la direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, senza stabilire nello stesso bando il relativo corrispettivo come previsto dal decreto legislativo n. 163 del 2006, art. 99, comma 5;

le aree oggetto di intervento e modifiche sostanziali risultano tutelate ai sensi della legge n. 1497 del 29 giugno 1939 recante "Protezione delle bellezze naturali", poi abrogata e sostituita prima dal decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali", successivamente dal decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modifiche e integrazioni;

la legge regionale Toscana n. 65 del 2014 recante "Norme per il governo del territorio" ed in particolare gli articoli 58, 59, 60, 134, 151, 152, 153, 154 e 155 disciplinano nel piano paesaggistico PIT (piano indirizzo territoriale) la tutela di dette aree, in ossequio degli articoli 131, 133, 135, 143 e 145 del codice dei beni culturali, prevedendo sanzioni per i trasgressori;

considerato inoltre che a giudizio degli interroganti:

la commissione esaminatrice del concorso piazze non ha i requisiti prescritti per le commissioni paesaggistiche contenute nel codice e nella legge regionale Toscana n. 65 del 2014;

l'area oggetto di intervento e modifiche sostanziali di cui al progetto approvato è compresa nelle invariati strutturali del piano strutturale vigente normato con particolare attenzione in quanto soggetta a vincoli;

l'area oggetto di intervento e modifiche di cui al progetto approvato è compresa nella zona A2.1 che individua il nucleo originario del capoluogo, come normato dal regolamento urbanistico vigente di cui all'art. 53 e nello specifico si indica che "non sono ammessi interventi che modificano pregiudicano il valore storico artistico di opere e manufatti di arredo esterno, di valore comprese le aree pertinenziali scoperte (cancellate, edicole, pozzi, fontane, cippi, statue, muri di sostegno e recinzione, pavimentazioni, giardini, parchi, eccetera)";

considerato infine che a quanto risulta agli interroganti:

"La norma tuttavia non esonera l'ente locale dall'obbligo di munirsi di autorizzazione paesaggistica, il cui omesso rilascio configura il reato di cui all'articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del

2004" (Corte di cassazione, Sez. III penale, 16 gennaio 1996; in relazione all'articolo 8, comma 13, decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88). Non a caso la norma procedurale invocata rinvia alla validazione di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 il quale prescrive che sia verificata "l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto" (quindi anche l'autorizzazione paesaggistica). L'assenza della citata verifica rende illegittima la deliberazione di approvazione ai fini urbanistici sostitutiva del permesso di costruire; quindi mancando l'autorizzazione paesaggistica l'inizio dei lavori integra il reato ex articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004; qualora l'approvazione del progetto non sia stata preceduta dall'autorizzazione ai fini paesaggistici, essa risulta illegittima, anche se l'autorizzazione potrà essere acquisita successivamente, in via di sanatoria (purché prima dell'inizio dei lavori, in quanto diversamente la sanatoria non è pacifica anzi, di norma, è preclusa); fino ad allora (o col diniego dell'autorizzazione) il progetto non sarà realizzabile e l'inizio dei lavori sarà sanzionato per effetto dell'articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004, ma non sotto il profilo strettamente urbanistico, per i motivi espressi; inoltre, l'approvazione del progetto, con la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera ai sensi dell'articolo uno, della legge n. 1 del 1978 (ora abrogata), comporta un mutamento di qualità del bene sul quale l'opera deve sorgere; per cui deve essere necessariamente preceduta, laddove occorre, dall'autorizzazione ai fini paesaggistici, senza la quale il progetto non è realizzabile, né tale illegittimità è suscettibile di essere sanata dal successivo rilascio di quest'ultima autorizzazione (Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 aprile 1996, n. 462); a parere degli interroganti è tuttavia possibile l'acquisizione tardiva dell'autorizzazione paesaggistica che, se non sana il vizio della deliberazione illegittima, consente una nuova deliberazione di approvazione del progetto, ai fini della fattibilità, in quanto è escluso che l'aver omesso un nulla osta, acquisito in ritardo (purché effettivamente, non solo potenzialmente), possa impedire per sempre la realizzazione dell'opera pubblica compatibile con il vincolo, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano adottare le opportune iniziative al fine di verificare il rispetto delle normative nazionali e regionali, delle prescrizioni in materia di tutela dei beni architettonici e paesaggistici, in materia urbanistica regionale (PIT) e comunale (piano strutturale e regolamento urbanistico) nonché la legittimità dell'incarico da parte degli organi comunali della redazione del progetto definitivo ai progettisti ritenuti vincitori del concorso, in quanto hanno redatto un capitolato di spesa su un progetto di larga massima e non su un conforme progetto esecutivo approvato dagli organi istituzionali di legge, ed anche in contrasto col bando di concorso. (4-04059)